SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 dicembre 2000, n. **447.**

Regolamento concernente integrazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che ha istituito l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, esame disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed, in particolare, l'articolo 3, il quale prevede che mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottate, sentiti i pareri del Consiglio nazionale e dell'ordine professionale, norme regolamentari per disciplinare lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni e per determinare i relativi programmi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'allegato *B* al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, allegato relativo agli argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica specifici, in particolare, per i seguenti indirizzi di istituto tecnico industriale: elettronica industriale, telecomunicazioni, elettrotecnica, industrie metalmeccaniche, meccanica, meccanica di precisione, industria tessile, maglieria, confezione industriale e chimica industriale;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1994 recante la sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento vigenti nel biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi trienni ad indirizzi per l'elettronica industriale, per l'elettrotecnica, per le telecomunicazioni, per le industrie metalmeccaniche, per la meccanica e per la meccanica di precisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, ed, in particolare, gli allegati *B, C* e *D* al medesimo decreto recanti gli orari ed i programmi di insegnamento dei seguenti indirizzi di nuovo ordinamento: elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed automazione, e meccanica;

Visti il decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 263, ed il decreto ministeriale 27 aprile 1995 recanti la sostituzione dei piani di studio, degli orari e dei programmi di insegnamento vigenti nel triennio degli Istituti tecnici industriali ad indirizzi per l'industria tessile, maglieria e confezione industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647, decreti che hanno introdotto i seguenti indirizzi di nuovo ordinamento: tessile con specializzazione nella produzione dei tessili e tessile con specializzazione nella confezione industriale;

Visti il decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 264, ed il decreto ministeriale 27 aprile 1995 recanti la sostituzione dei piani di studio, degli orari e dei programmi di insegnamento vigenti nel triennio degli Istituti tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, decreti che hanno introdotto il seguente indirizzo di nuovo ordinamento: chimico;

Ritenuto di dover integrare l'allegato *B* al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, con gli argomenti oggetto della seconda prova scritta o scrittografica per i menzionati indirizzi di nuovo ordinamento;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 181/2000 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza generale del 23 ottobre 2000;

Vista la comunicazione (nota n. 9764 del 9 novembre 2000) al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato *B* («Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica specifici per ciascun indirizzo») al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, è integrato come segue:

Indirizzo: Elettronica e telecomunicazioni.

Progettazione di sottosistemi elettronici, di sistemi automatici e di apparati impiegati nelle telecomunicazioni mediante l'uso delle tecnologie caratteristiche del settore.

Analisi della tipologia degli automatismi sia dal punto di vista delle funzioni esercitate sia dal punto di vista dei principi di funzionamento. Uso delle funzioni di elaborazione dei segnali e dei dispositivi che le realizzano.

Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi logici e programmabili, utilizzazione di strumenti informatici nel progetto, nell'analisi e nel calcolo.

Analisi di processi e dispositivi tecnici.

Tecniche di trasmissione con o senza modulazione dei segnali. Norme e standards nazionali ed internazionali. Sistemi telematici e problematiche relative. Tecniche di modulazione: segnali analogici, digitali, multiplazione di segnali analogici e numerici.

Trasmissione dati. Apparati per la trasmissione e ricezione dati. Raccomandazioni e protocolli.

Materiali e tecniche impiegati nella composizione di apparati elettronici e dei sistemi di telecomunicazione. Utilizzazione dei componenti attraverso la lettura dei dati tecnici ad essi associati.

Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici e degli apparati di telecomunicazione.

Offerta del mercato della componentistica e preventivi di costi di apparati elettronici e per le telecomunicazioni. Valutazione delle prestazioni e stima del valore.

Disegno normalizzato e documentazione del processo progettuale e d'uso.

Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

Indirizzo: Elettrotecnica ed automazione.

Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici civili ed industriali: dimensionamento, rappresentazione grafica normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e controlli anche automatizzati.

Alimentatori, convertitori, stabilizzatori. Circuiti di potenza con Tiristori. Filtri, multivibratori. Sensori, trasduttori, attuatori.

Tecniche di comando, regolazione e controllo. Tipo di regolazione, organi di regolazione. PLC. Azionamenti di potenza, controlli programmabili.

Macchine elettriche: funzionamento, impiego, regolazioni, strutture.

Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici.

Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti circuitali, di macchine e di impianti elettrici.

Manutenzione di impianti e di macchinario elettrico.

Preventivi di costo degli impianti elettrici, tarifficazione dell'energia elettrica.

Soccorso d'urgenza, prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed enti preposti.

Indirizzo: Meccanica.

Progetto (dimensionamento e verifica) e disegno esecutivo assistito al computer (CAD) di elementi e gruppi meccanici.

Analisi delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali metallici di impiego corrente.

Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; la qualità ed il controllo di qualità.

Progetto di parti di macchine a fluido e di impianti che utilizzano macchine a fluido.

Collaudo e gestione di impianti, di macchine a fluido motrici ed operatrici.

Elaborazione di cicli di lavorazione per la fabbricazione ed il montaggio di componenti meccanici.

Principi base della progettazione e produzione assistita al computer (CAD-CAM) di componenti meccanici.

Realizzazione e gestione di impianti industriali comprendenti anche elementi automatici di pneumatica ed oleodinamica. Gestione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione, anche con riguardo alla normativa antinfortunistica.

Programmazione, avanzamento e controllo della produzione: analisi e valutazione dei costi.

Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC (norme ISO).

Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione.

Programmazione per la realizzazione di sistemi automatici mediante l'uso di PLC.

Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

Indirizzo: Chimico.

Processi di sintesi industriali sviluppo e controllo.

Macchinari ed attrezzature utilizzati negli impianti industriali chimici: descrizione; principi di funzionamento; criteri di scelta, dimensionamento di massima.

I controlli analitici e strumentali nei processi industriali sulle materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali.

Calcoli di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di distillazione, essiccatori e determinazione delle condizioni operative.

Processi biotecnologici: trattamenti aerobici ed anaerobici per la depurazione delle acque reflue civili ed industriali; tecniche di estrazione, purificazione e controllo analitico dei prodotti della fermentazione; i fermentatori: tipi; caratteristiche; dimensionamento. Misurazioni e controlli. Controlli analitici in continuo.

I rifiuti solidi e loro trattamento: aspetto chimico-fisico, impiantistico, normativo.

Chimica ed ambiente: aspetti ecologici ed impatto ambientale della moderna industria chimica.

Analisi chimica analitica e strumentale dei terreni, di acque, di prodotti alimentari e di ogni altro prodotto chimico naturale o di sintesi.

Controllo e certificazione: norme e direttive nazionali e comunitarie, conoscenza e utilizzo delle metodiche ufficiali di controllo, certificazione.

Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro: la sicurezza del laboratorio chimico: norme generali di comportamento in laboratorio, mezzi di protezione individuali, norme per la manipolazione delle sostanze caustiche, corrosive, tossiche, infiammabili, e per lo smaltimento dei rifiuti.

Indirizzo: Tessile con specializzazione nella produzione dei tessili.

Analisi per l'individuazione delle tendenze moda.

Dinamiche evolutive di distribuzione del prodotto, fonti informative sul mercato, sistema informativo di marketing dell'azienda e comunicazione esterna.

Progettazione dei prodotti: studio della realizzazione dei filati secondo i vari cicli tecnologici di filatura.

Ideazione di tessuti a fili rettilinei e a maglia e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione.

Valutazione delle esigenze della confezione industriale e delle implicazioni economiche dei prodotti.

Pianificazione e controllo della produzione: scelta delle materie prime; predisposizione dei piani di lavoro; analisi dei tempi e dei costi; controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

Sovrintendenza operativa, controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati, di tessuti a fili rettilinei e a maglia.

Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.

Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

Indirizzo: Tessile con specializzazione nella confezione industriale.

Analisi per l'individuazione delle tendenze moda.

Dinamiche evolutive di distribuzione del prodotto, fonti informative sul mercato, sistema informativo di marketing dell'azienda e comunicazione esterna.

Analisi delle caratteristiche della lavorabilità, di adattabilità e di controllo di qualità delle materie prime (filati, tessuti diversi) inerenti le confezioni industriali.

Elaborazione dei cicli di lavorazione attinenti alla confezione industriale.

Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, controlli di qualità dei semilavorati e dei prodotti finiti, analisi e valutazioni dei tempi e dei costi.

Organizzazione e gestione tecnico-economiche degli impianti produttivi.

Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed enti preposti.

Art. 2.

1. Gli allegati *A* e *C* al medesimo decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, definiscono, anche per i predetti indirizzi di nuovo ordinamento, gli argomenti oggetto della prima prova scritta o scritto-grafica e quelli oggetto della prova orale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Ministro: DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 17/1990 reca: «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali». Si trascrive il testo del relativo art. 2, comma 2:

«2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.».

— La legge n. 1378/1956 reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni». Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 3:

«Art. 3. — Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.».

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo del relativo art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1222/1961, recante «Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 2 dicembre 1961;

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 647/1970, recante «Adozione di nuovi orari e programmi d'insegnamento per la specializzazione «industrie alimentari» dell'istituto tecnico industriale e istituzione di nuovi indirizzi specializzati, con i relativi orari e programmi, negli istituti tecnici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 12 settembre 1970.

— Il decreto ministeriale n. 445/1991 e relativi allegati è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1992.

— Il decreto ministeriale 9 marzo 1994 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1994.

— I decreti ministeriali 27 aprile 1995, n. 263 e 27 aprile 1995 sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1995.

— I decreti ministeriali 27 aprile 1995, n. 264 e 27 aprile 1995 sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1995.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto ministeriale n. 445/1991 vedasi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto ministeriale n. 445/1991 vedasi note alle premesse.

01G0070

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 gennaio 2001.

Modalità e termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 19 luglio 2000, n. 204, che ha riconosciuto un indennizzo ai cittadini ed alle società italiane operanti in Nigeria che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità nigeriane e che hanno successivamente attivato procedimenti amministrativi e giudiziari per la tutela dei propri crediti;

Tenuto conto che all'art. 1, commi 1, 2 e 4 della citata legge n. 204/2000 sono stati fissati i criteri generali per il riconoscimento, la determinazione ed il pagamento dell'indennizzo suddetto;

Visto l'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 204/2000 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo e che detti termini non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 86713 del 31 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000, col quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo U.P.B. 3.1.2.33, cap. 2210 lo stanziamento di lire 4 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini e le società italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, possono presentare domanda per la concessione dell'indennizzo di cui alla legge n. 204/2000 secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le domande di indennizzo di cui all'art. 1, corredate dalla relativa documentazione probatoria, devono essere presentate, in carta libera, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio XI - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, direttamente, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per questa ultima farà fede il timbro con la data di spedizione.

Art. 3.

Le domande di cui all'art. 2 devono essere presentate dai diretti interessati, ovvero, nel caso di società commerciali, dal legale rappresentante. Nella domanda dovranno essere specificati:

a) le generalità complete (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) del richiedente. Nel caso di società la ragione sociale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese e della partita IVA;

b) il possesso della cittadinanza italiana, sia al momento del verificarsi dell'evento che ha dato luogo alle perdite patrimoniali, sia il relativo permanere;

c) descrizione particolareggiata dei diritti vantati e delle modalità relative alla loro perdita.

Art. 4.

Le domande di indennizzo di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere corredate da una dichiarazione notarile che autorizzi lo Stato a surrogarsi nei diritti dei soggetti di cui all'art. 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.

Art. 5.

Il pagamento delle somme è subordinato alla rinuncia da parte dei beneficiari a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.

Art. 6.

Il pagamento degli indennizzi avverrà in relazione al numero degli aventi diritto ed alle complessive disponibilità di cui alla legge n. 204/2000, e comunque nel limite massimo di lire 8 miliardi stanziate sulla UPB 3.1.2.33 cap. 2210 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel biennio 2000-2001.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2001

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 179

01A1878

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Galvanina», di Rimini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale la società La Galvanina S.p.a., con sede in Rimini, via della Torretta n. 2, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Galvanina» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Rimini;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Galvanina» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Rimini.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e diminuire il livello dell'acido urico nel sangue. Può favorire le funzioni epatobiliari. Stimola la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1765

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2000.

Approvazione dello statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed in particolare l'art. 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Viste le delibere n. 3 del 1° febbraio 2000, n. 16 del 26 giugno 2000, n. 23 del 19 luglio 2000, n. 27 del 13 settembre 2000 n. 28 del 21 settembre 2000 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di approvazione dello statuto dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel testo allegato al presente decreto.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

STATUTO DELL'AGEA

Titolo I

NATURA GIURIDICA ED ARTICOLAZIONI

Art. 1.

Natura giuridica e principi organizzativi

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è un ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Agenzia ha la sede legale in Roma e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.

4. L'organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite e disciplinate, oltre che dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, dal presente statuto.

Art. 2.

Funzioni

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore, di cui ai successivi articoli 3 e 4. Le due funzioni restano nettamente distinte sotto l'aspetto organizzativo, amministrativo funzionale e gestionale-contabile, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

2. I suddetti organismi hanno separate gestioni dei fondi utilizzando anche distinti conti di tesoreria. In particolare, la gestione e l'utilizzazione dei fondi per l'erogazione degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati sono di competenza dell'organismo pagatore, restando distinti dai fondi destinati al funzionamento e all'erogazione degli aiuti nazionali. A tal fine, l'assetto organizzativo dell'agenzia, conformemente alla struttura del proprio bilancio, si articola in centri di costo e in centri di responsabilità amministrativa, assicurando conseguentemente la completa separatezza ed autonomia delle funzioni dell'organismo pagatore.

3. L'Agenzia fornisce il necessario supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali per le funzioni di rappresentanza a livello comunitario ed internazionale delle scelte di politica agricola ed agroalimentare, di competenza del Ministero, così come definite dal protocollo di intesa di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 188/2000.

4. L'agenzia esplica inoltre, ogni altra attività prevista da leggi nazionali ed in particolare:

a) interviene sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione della normativa nazionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Stato italiano.

5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia:

a) si avvale per lo svolgimento dei compiti di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del SIAN sulla base di apposite convenzioni anche al fine di assicurare la realizzazione, l'aggiornamento e la tenuta del sistema integrato di gestione e controllo, degli schedari, degli inventari ed anagrafi;

b) può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

c) collabora con il Ministero delle finanze, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi comunitari e nazionali nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale;

d) può stipulare convenzioni con altri enti ed organismi per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 3.

Organismo di coordinamento

1. All'Agenzia, quale organismo di coordinamento, sono attribuite le funzioni di:

a) coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 e dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativi al finanziamento della politica agricola comune;

b) responsabilità, nei confronti dell'Unione europea, degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC) nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal Feoga;

c) raccolta e validazione dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi pagatori occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, nonché dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio.

2. In particolare, all'organismo di coordinamento, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2, è attribuito di:

a) rappresentare gli organismi pagatori dell'italia nel comitato Feoga e negli altri comitati e gruppi di lavoro previsti dalla normativa comunitaria per la trattazione delle materie di competenza del Feoga;

b) rendicontare all'Unione europea, in qualità di organismo di coordinamento, i pagamenti effettuati dall'Agenzia stessa, quale organismo pagatore, e da tutti gli altri organismi pagatori, secondo le procedure, i formati e le scadenze previsti dalla normativa comunitaria;

c) promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e verificare la conformità ed i tempi delle procedure istruttorie e di controllo eseguite dall'Agenzia stessa, quale organismo pagatore, e da tutti gli altri organismi pagatori, effettuando il monitoraggio ed il coordinamento delle attività svolte dagli stessi in attuazione della normativa comunitaria di riferimento;

d) curare i rapporti con i servizi della Commissione europea in ordine alle questioni attinenti la gestione dei fondi del Feoga;

e) esprimere parere tecnico per il riconoscimento degli organismi pagatori nonché gli altri pareri previsti per legge;

f) ricevere le anticipazioni dei fondi provenienti dal Feoga per il pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari;

g) assegnare agli organismi pagatori i fondi per le spese comunitarie, tenuto conto delle esigenze e delle previsioni di spesa formulate dagli stessi;

h) assicurare l'omogeneità tra gli organismi pagatori delle procedure di autorizzazione, di controllo ed erogazione degli aiuti comunitari, fornendo le necessarie istruzioni operative anche avvalendosi dei servizi di cui al precedente art. 2, comma 5, lettera *a)*;

i) vigilare sul rispetto dei termini di pagamento;

l) verificare che l'organizzazione e le strutture degli organismi pagatori siano coerenti e conformi alla normativa comunitaria;

m) assicurare la regolare tenuta degli albi a valenza nazionale;

n) provvedere alla distribuzione dei testi e dei relativi orientamenti comunitari agli organismi pagatori, assicurandone l'applicazione armonizzata;

o) rilevare, per la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali e alle regioni interessate, i casi di inerzia ed inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori.

Art. 4.

Organismo pagatore

1. L'Agenzia, quale organismo pagatore, ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea non attribuita ad altri organismi pagatori.

2. In particolare, l'organismo pagatore svolge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali, i seguenti compiti:

a) uniforma la propria struttura alla separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati in qualità di organismo pagatore per la politica agricola comune;

b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi;

c) cura la provvista e l'acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno ed alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti. prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale e le repubbliche dell'ex Unione sovietica, tranne i casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;

d) può essere incaricato, in qualità di organismo pagatore, a seguito delle procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di sostituire organismi pagatori inadempienti;

e) in mancanza o nelle more del riconoscimento degli organismi pagatori regionali può avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla PAC, degli uffici regionali o di eventuali altri organismi previsti per legge, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria, previa intesa con le regioni e di concerto con l'organismo di coordinamento, nell'ambito delle attribuzioni di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere *c)* ed *h)*.

3. Nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, restano attribuiti all'organismo pagatore, la gestione degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti comunitari agli indigenti ed i programmi comunitari di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, nonché ogni altro intervento comunitario non affidato, dalla normativa comunitaria o nazionale, ad altri organismi.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 5.

O r g a n i

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi sono determinati ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e dell'art. 13, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 6.

Il presidente

1. Il presidente, nominato con le procedure di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita i poteri previsti dal presente statuto e quelli eventualmente delegatigli dal consiglio di amministrazione.

2. Al presidente sono affidate funzioni propositive in ordine all'indirizzo politico-amministrativo, alla programmazione e alla verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. In particolare, il presidente:

a) tiene i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;

c) può designare tra i componenti del consiglio d'amministrazione, in coerenza a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per gli enti di grande rilievo, un vicepresidente, con incarico a titolo gratuito;

d) sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione lo statuto, i regolamenti di amministrazione e di contabilità, del personale, nonché le modifiche ai predetti atti;

e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, compiendo gli atti anche di ordinaria amministrazione deliberati dal predetto organo;

f) assume, ove necessario, deliberazioni d'urgenza e le sottopone a ratifica, nella prima seduta successiva, al consiglio di amministrazione;

g) provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione;

h) segnala, previa delibera del consiglio di amministrazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, i casi di inerzia ed inadempimento dell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;

i) segnala, previa delibera del consiglio di amministrazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, comportamenti dei componenti del comitato di cui all'art. 11, comma 4, concretizzariti fattispecie analoghe a quelle disciplinate, per i dirigenti, dall'art. 21, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale;

m) formula al consiglio di amministrazione la proposta per l'assegnazione dei dirigenti preposti alle aree funzionali, fatta eccezione per il dirigente assegnato all'area funzionale dell'organismo pagatore per il quale la proposta è formulata dal comitato di cui all'art. 11, comma 4 o, in assenza, dal presidente;

n) sottopone al consiglio d'amministrazione l'individuazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare al funzionamento degli organi dell'Agenzia e degli uffici di supporto e di diretta collaborazione;

o) può attribuire, per motivate esigenze, incarichi di collaborazione ad esperti nelle materie istituzionali. Agli effetti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 1, lettera *p)*, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il limite numerico agli incarichi di cui sopra viene predeterminato in sette;

p) impartisce le direttive generali nel rispetto delle linee organizzative stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolge funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia e stabilisce in via generale le linee organizzative dell'Agenzia stessa.

2. Il consiglio:

a) delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e di contabilità ed il regolamento del personale con annessa dotazione organica, nonché le relative modifiche, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) delibera, previo parere del collegio dei revisori, i programmi annuali e pluriennali, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, la relazione consuntiva sull'attività dell'Agenzia per l'attuazione degli interventi disposti dall'Unione europea. Approva altresì gli atti allegati ai predetti documenti previsti da disposizioni di legge o da norme comunitarie;

c) delibera, previo parere del collegio dei revisori, le variazioni ai bilanci di previsione dell'Agenzia e gli storni di fondi nell'ambito delle singole categorie tra capitoli per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie delle gestioni, oltre che sulla gestione dei residui attivi e passivi;

d) individua, su proposta del presidente, le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare al funzionamento degli organi dell'Agenzia e degli uffici di supporto e di diretta collaborazione;

e) esprime, su proposta dell'organismo di coordinamento, parere tecnico in ordine al riconoscimento dei servizi ed organismi pagatori;

f) delibera, su proposta del presidente, la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, dei casi di inerzia ed inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;

g) delibera, su proposta del presidente, la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, dei comportamenti del comitato di cui all'art. 11, comma 4, concretizzanti comportamenti analoghi a quelli disciplinati, per i dirigenti, dall'art. 21, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) su proposta del Presidente, nomina il direttore generale, e lo può revocare con le procedure di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico è determinato, sempre nel rispetto dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, assumendo come parametro di riferimento il trattamento economico in essere per i direttori generali degli altri enti del medesimo livello dell'AGEA e tenendo inoltre conto delle responsabilità connesse all'incarico;

i) delibera il conferimento ad esperti, nelle materie economiche, merceologiche, giuridiche, informatiche, di organizzazione del personale, fiscali e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Agenzia, sempre che l'Agenzia non vi possa provvedere con il proprio personale;

l) delibera, sentito il direttore generale, su proposta del presidente, l'assegnazione dei dirigenti preposti alle aree funzionali dell'Agenzia, e, su proposta del comitato di cui all'art. 11, comma 4, il dirigente da assegnare all'area funzionale dell'organismo pagatore;

m) delibera, per i dirigenti assunti ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'indennità di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

n) delibera la nomina del presidente e dei componenti del servizio di controllo interno, incaricato della valutazione e del controllo strategico, determinando anche i compensi per i componenti esterni;

o) ratifica i provvedimenti che il presidente ha adottato per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza;

p) delibera o si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal presidente, anche a richiesta del comitato di cui all'art. 11, comma 4;

q) esercita tutte le competenze, con l'esclusione delle attività di carattere gestionale, non espressamente riservate ad altri da disposizioni normative o dal presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente sulla base di ordini del giorno, distinti nel caso di eventuale trattazione di argomenti che rientrano nelle funzioni dell'organismo pagatore. In tal caso vengono redatti separati processi verbali.

4. Il consiglio è convocato dal presidente, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti, con l'invio degli ordini del giorno, di regola con cinque giorni di anticipo, a tutti i componenti, al collegio dei revisori, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e al direttore generale, e al comitato preposto all'organismo pagatore, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno che rientrano nelle funzioni dell'organismo stesso. In caso d'urgenza, il termine può essere ridotto a due giorni.

5. Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con decreto motivato dal Ministro vigilante su proposta del presidente. Le dimissioni dei componenti del consiglio sono accettate con decreto del Ministro vigilante.

7. Il collegio dei revisori, nonché, per gli argomenti di rispettiva competenza, il direttore generale e il comitato preposto all'organismo pagatore, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. Alle riunioni del consiglio assiste il magistrato della Corte dei conti.

8. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un dirigente o da altro dipendente dell'Agenzia nominato dal consiglio stesso su proposta del presidente. Il verbale di ciascuna adunanza è sottoposto dal presidente all'approvazione del consiglio nella seduta immediatamente successiva, ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio medesimo.

Art. 8.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il presidente ed uno dei membri supplenti del collegio dei revisori sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Le dimissioni dei componenti del collegio dei revisori sono accettate con decreto del Ministro vigilante.

3. Il collegio effettua il controllo sulle attività dell'Agenzia secondo le modalità e la disciplina previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, nel presente statuto e nel regolamento di amministrazione e contabilità. A tal fine partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

La Corte dei conti

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed i principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 10.

Il direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, in conformità alle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e può essere revocato ai sensi degli articoli 19 e 21 dello stesso decreto. In sede di prima applicazione, l'incarico di direttore generale può essere conferito con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

2. Il direttore generale è preposto alla gestione delle strutture dell'Agenzia, assicurandone il coordinamento delle funzioni, fatta eccezione per le specifiche funzioni attribuite all'organismo pagatore, in attuazione degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione e delle direttive generali impartite dal presidente.

3. In particolare il direttore generale:

a) sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi economico-finanziari definiti dal presidente, predisporne, relativamente alle entrate ed alle spese di funzionamento e per gli interventi nazionali, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, gli assestamenti e le variazioni di bilancio nonché le situazioni dei residui attivi e passivi;

b) esercita, secondo criteri e limiti prefissati ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nelle competenze dei propri uffici, salvo quelli da lui delegati ai dirigenti;

c) predispone il rendiconto annuale della gestione;

d) provvede, informandone il presidente, all'assegnazione dei dirigenti preposti alle unità organizzative, su proposta del dirigente preposto alla competente area funzionale;

e) individua le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e le ripartisce tra le aree funzionali, sentito il dirigente preposto alla competente area;

f) cura la gestione dei rapporti di lavoro, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 11.

Articolazione della struttura operativa

1. L'Agenzia definisce ed organizza la propria struttura operativa ispirandosi a criteri di flessibilità, di semplificazione delle procedure, di rispetto della normativa comunitaria in materia di funzionamento degli organismi di coordinamento e pagatori, assicurando, altresì, la coerenza e la compatibilità delle scelte organizzative e di funzionamento alla stessa normativa comunitaria in materia di autonomia e separazione delle funzioni dell'organismo di coordinamento e dell'organismo pagatore.

2. La struttura operativa della Direzione generale, si articola su due livelli:

a) in aree funzionali omogenee per materia che costituiscono centri di imputazioni di responsabilità, al fine di assicurare il necessario coordinamento ed omogeneità nell'attività delle unità organizzative, cui è preposto un dirigente di prima fascia. Le aree funzionali, articolate in unità organizzative, costituiscono la struttura attraverso la quale l'Agenzia, nello svolgimento dei compiti istituzionali, raggiunge gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

b) in unità organizzative di gestione, cui è preposto un dirigente di seconda fascia. Le unità organizzative di gestione svolgono le attività amministrative, contabili e tecniche occorrenti per il conseguimento degli obiettivi nelle rispettive aree di appartenenza.

3. Gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative, di cui al comma 2, lettera *b)*, sono conferiti dal direttore generale, su proposta del competente dirigente di area.

4. Alla struttura operativa dell'organismo pagatore è preposto il Comitato di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come sostituito dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, i cui membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta, i compensi per l'esercizio delle funzioni sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Al comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri ed alle linee di indirizzo politico e programmatiche del consiglio di amministrazione dell'Agenzia e nel rispetto del principio della distinta gestione e della contabilità separata e della normativa comunitaria, i bilanci della gestione per spese comunitarie, connesse e coofinanziate, corredati dalla relazione al consiglio di amministrazione per la necessaria approvazione;

b) disciplinare, con proprio atto generale e su proposta del dirigente assegnato all'area funzionale, le modalità operative a valenza interna dei compiti affidati all'organismo pagatore di cui all'art. 4;

c) valutare e monitorare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, assumendo, anche in corso di gestione, i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia;

d) fare proposte in materia di organismo pagatore, tramite il presidente, al consiglio di amministrazione.

6. All'area funzionale dell'organismo pagatore è assegnato un dirigente di prima fascia, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato o, in assenza, su proposta del presidente.

7. L'area funzionale dell'organismo pagatore è articolata in unità organizzative di gestione, attribuite a dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative sono attribuiti, su proposta del dirigente assegnato all'area, dal comitato o, in assenza, dal presidente.

Art. 12.

Regolamento del personale

1. Il regolamento del personale determina la struttura operativa e la sua articolazione in aree funzionali omogenee per materia e unità organizzative di gestione, anche prevedendo modalità per l'istituzione di uffici distaccati, nonché la dotazione organica e le qualifiche del personale dell'Agenzia, con riferimento alle separate funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore, nonché le norme di assunzione nel rispetto dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Nello stesso regolamento vengono, inoltre, disciplinate le strutture di supporto e diretta collaborazione con gli organi.

2. Il numero massimo degli uffici è determinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 419/1999, in cinque uffici di livello dirigenziale generale e in diciotto uffici di livello dirigenziale.

3. Sono alle dirette dipendenze del direttore generale le unità organizzative cui sono attribuite le funzioni:

a) attività e consulenze legali;

b) ragioneria e bilancio;

c) aiuti ed interventi nazionali;

d) controllo di gestione.

4. Il regolamento del personale determina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, nonché dell'ufficio stampa, in applicazione dei principi e delle direttive della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 13.

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento determina i principi contabili e la disciplina di bilancio dell'Agenzia, nel rispetto della normativa comunitaria ed anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e alle norme sulla contabilità di Stato, la durata dell'esercizio finanziario, la composizione e le poste da inserire nel bilancio nazionale di previsione e nel conto consuntivo, le modalità ed i criteri di contabilizzazione e rendicontazione al Feoga.

2. In particolare, il regolamento prevede la separazione tra la gestione degli aiuti e interventi comunitari, connessi e cofinanziati e la gestione nazionale, determinando separate procedure amministrative e contabili per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese distintamente per quelle comunitarie, connesse e cofinanziate e per quelle nazionali, e relativi fondi.

3. Con il regolamento di amministrazione e contabilità è istituito un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo n. 286/1999, la cui articolazione ed organizzazione è disciplinata con il regolamento del personale.

Art. 14.

Formazione del personale

L'Agenzia, al fine di una costante qualificazione del personale, promuove ed organizza sistematiche iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale.

Art. 15.

Beni e dotazioni finanziarie

I beni e le dotazioni finanziarie sono quelli di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.16.

Commissariamento

1. In caso di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, da ravvisarsi nella mancata riunione dell'organo collegiale per più di tre mesi ancorché più volte convocato, o nel caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due.

2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno.

Art. 17.

Revisione dello statuto

1. Le modifiche e le integrazioni al presente statuto sono approvate con le procedure previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

01A1735

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, con il quale è stata approvata la nuova tabella III dell'ordinamento didattico relativa al corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996, relativo al riordinamento del corso di laurea suindicato;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 21 marzo 2000, intesa ad ottenere l'inserimento di cinque insegnamenti (settore N09X), nella tabella del corso di laurea in giurisprudenza;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 13 giugno 2000 e 23 giugno 2000, hanno approvato la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al M.U.R.S.T. dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 5724 del 5 luglio 2000;

Vista la nota ministeriale n. 1776 del 18 ottobre 2000, contenente in allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 28 settembre 2000;

Visto il decreto rettorale n. 841 del 12 dicembre 2000 con il quale è stata disposta una modifica dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza relativamente all'inserimento di cinque insegnamenti nel settore (N09X);

Vista la nota n. 9617 del 18 dicembre 2000, con la quale è stato inviato al Ministero della giustizia e per conoscenza al M.U.R.S.T. il suindicato decreto rettorale n. 841;

Vista la nota del Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, inviata a questa Università, con la quale si restituisce a questa amministrazione il decreto rettorale n. 841 del 12 dicembre 2000, con la puntualizzazione che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è obbligatoria solo per gli statuti delle università e relative modifiche, mentre i regolamenti (didattici e di contabilità) devono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del M.U.R.S.T.;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che lo statuto d'autonomia dell'Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modificazioni non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 841 del 12 dicembre 2000 relativo a modificazioni dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di giurisprudenza è annullato in quanto le sue premesse non contengono le opportune precisazioni ai fini della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato nel senso che nell'art. 13, relativo all'O.D.U. del corso di laurea in giurisprudenza, l'elenco delle discipline attivabili, appartenenti al settore scientifico-disciplinare N09X, è integrato con l'inserimento delle seguenti discipline:

istituzioni di diritto pubblico (N09X);

diritto dell'informatica (N09X);

diritto dell'informazione e comunicazione (N09X);

diritto regionale e degli enti locali (N09X);

diritto pubblico generale (N09X).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 30 gennaio 2001

Il rettore: MISTRETTA

01A1879

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996;

Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Università e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Università rilascia titoli con valore legale giacché gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanze del 19 febbraio 1997 e 5 luglio 1999, del senato accademico adunanza del 17 marzo 2000 e del consiglio di amministrazione adunanza del 20 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario nella seduta del 20 luglio 2000;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota prot. n. 2110 del 15 dicembre 2000 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con espresso parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 novembre 2000;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici della Seconda Università degli studi di Napoli sono ulteriormente modificati come appresso:

«Sono istituiti i corsi di diploma universitario di:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DIETISTA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso

1.1. Presso la Seconda Università degli studi di Napoli - facoltà di medicina e chirurgia, è istituito il corso di diploma universitario di dietista.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di "dietista".

Il consiglio di facoltà indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri; le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione ed al metabolismo. Lo studente deve acquisire capacità di organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; di collaborare con gli organi preposti alla tutela degli aspetti igienico-sanitari dell'alimentazione; di elaborare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte del paziente, di collaborare con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; di elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificare l'or-

ganizzazione dei servizi di alimentazione di comunità; di svolgere attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di corretta alimentazione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I Anno - *I Semestre*.

A. Area propedeutica crediti 14 (7+7) - Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica:

settore: E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di anatomia ed istologia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4. Corso integrato di biologia:

settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5. Corso integrato di inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - *II Semestre*.

B. Area di chimico-tecnologico - Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecniche di laboratori applicate agli alimenti ed all'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:

settori: C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:

settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:

settori: C01B Merceologia, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

B.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II Anno - *I Semestre*.

C. Area di fisiopatologia crediti 11 (6+5) - Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale, della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica della nutrizione e del ricambio:

settore: E05A Biochimica.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:

settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3. Corso integrato di patologia generale e fisiopatologia della nutrizione:

settori: F04A Patologia generale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

C.4. Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso i servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - *II Semestre*.

D. Area di legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale - Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:

settori: F22B Medicina legale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, N09X Istituzioni di diritto pubblico.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e nella ristorazione collettiva e di massa:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia:

settori: F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11B Psicologia sociale, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:

settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F07A Medicina interna, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri e strutture di ristorazione (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - *I Semestre*.

E. Area di educazione alimentare, politiche alimentari e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia crediti 7 (4+3) - Obiettivi: lo studente deve apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria ed educazione alimentare:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:

settori: M06B Geografia economico-politica, P01A Economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F07A Medicina interna, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

E.4. Corso integrato di nutrizione artificiale:

settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

E.5. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - *II Semestre*.

F. Area di nutrizione clinica e dietoterapia - Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

settore: F07D Gastroenterologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione clinica:

settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07E Endocrinologia, F08A Chirurgia generale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07F Nefrologia.

F.4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva, della gravidanza e dell'età geriatrica:

settori: F07A Medicina interna, F19B Pediatria generale ed applicata, F20X Ginecologia ed ostetricia.

F.5. Corso integrato di dietetica applicata e deontologia professionale:

settore: F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

F.6. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle specifiche competenze nel campo dell'alimentazione e nutrizione, le seguenti esperienze ed atti (decreto ministeriale n. 744/1994):

aver acquisito la capacità di utilizzo di sistemi informativi per: raccolta ed archiviazione dati; elaborazione di tabelle dietetiche e menù; raccolta e selezione di materiale bibliografico; creazione grafici e videoscrittura; gestione flussi informativi sull'attività di un servizio;

saper riconoscere e valutare i caratteri bromatologici ed organolettici degli alimenti crudi e loro trasformazioni conseguenti alla conservazione e cottura;

saper valutare visivamente pesi e volumi degli alimenti;

aver visitato un laboratorio specialistico di analisi quali-quantitative degli alimenti,

aver presa visione di un capitolato di appalto per la fornitura di derrate alimentari e per servizi di ristorazione per sani e/o malati;

aver visitato una struttura modello del settore della ristorazione ospedaliera e collettiva;

5 relazioni valutative su strutture di ristorazione;

frequenza di almeno 80 ore in una cucina ospedaliera, seguendo tutte le fasi di preparazione del vitto e delle diete speciali;

50 prelievi di campionatura per il controllo batteriologico degli alimenti e discussione dei risultati degli esami;

formulazione di 10 tabelle di composizione degli alimenti;

compilazione di 10 liste di equivalenti di nutrienti;

calcolo del fabbisogno nutrizionale per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazioni di razioni alimentari per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di almeno 10 questionari per la rilevazione delle abitudini e dei consumi alimentari;

effettuazione di almeno 10 interviste (cinque familiari, cinque individuali);

svolgimento di una relazione comprendente l'elaborazione e la valutazione dei dati raccolti;

simulazione di 5 interventi a carattere informativo rivolto a campioni di popolazione;

partecipazione ad un programma di indagine epidemiologica nutrizionale;

partecipazione all'elaborazione di un progetto di educazione alla salute comprensivo di: analisi della situazione, definizione degli obiettivi, programmazione, attuazione, valutazione dei risultati;

esecuzione di 10 plicometrie e di 10 impedenziometrie;

effettuazione di 50 bilanci idro-salini;

esecuzione di almeno 50 anamnesi alimentari comprensive della rilevazione dell'apporto energetico globale e per singolo nutrienti;

calcolo e formulazione di almeno 50 diete per soggetti affetti da patologie;

aver sostenuto almeno 30 colloqui di esplicazione della dieta al paziente (dieta simulata e/o role playing);

esecuzione dell'impostazione di almeno 50 casi d'intervento nutrizionale distinti per patologie, comprensivo di: descrizione e valutazione del caso, definizione degli obiettivi, scelta delle modalità operative, criteri di verifica;

aver seguito almeno 20 casi di pazienti in nutrizione artificiale;

aver seguito almeno 50 casi di *iter* di valutazione nutrizionale;

aver eseguito almeno 10 training per pazienti in nutrizione artificiale a domicilio;

aver seguito almeno 5 casi di anoressia e 5 casi di bulimia/BED in diverse fasi di trattamento;

impostazione del piano di trattamento di almeno 10 casi individuali e/o di gruppo (comprensivi delle tipologie insieme alla equipe terapeutica, comprendente: la definizione degli obiettivi, criteri di verifica degli stessi, esercitazioni con simulazioni e/o role playing.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI PODOLOGO

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso

1.1. Presso la Seconda Università degli studi di Napoli - Facoltà di medicina e chirurgia, è istituito il corso di diploma universitario di podologo.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di podologo.

Il consiglio di facoltà indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, le patologie del piede, ai sensi del decreto ministeriale n. 666 del 14 settembre 1994.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e di quelli patologici e le basi di fisiopatologia necessarie a comprendere le principali patologie del piede ed ad attuare in autonomia i trattamenti diretti di pertinenza del proprio profilo professionale, nonché, su prescrizione medica, le medicazioni di lesione superficiali ulcerative, ed a svolgere opera di educazione sanitaria in generale ed in soggetti a rischio di patologie posturali.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori B01B Fisica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F07E Endocrinologia, F07H Reumatologia, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F17X Malattie cutanee e veneree, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I Anno - *I Semestre.*

A. Area propedeutica crediti 14 (7+7) - Obiettivo: fornire le cognizioni per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici; introdurre lo studente alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di biologia, chimica medica e biochimica:

settori: E05A Biochimica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.3. Corso integrato di anatomo-fisiologia:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4. Corso integrato di microbiologia clinica e patologia generale:

settori: F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

A.5. Corso integrato di psicologia e pedagogia:

settori: M09A Pedagogia generale, M11E Psicologia clinica.

A.6. Corso di inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

I Anno - *II Semestre*.

B. Area fisio-patologia generale e speciale podologica - Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della fisiopatologia umana integrati con le patologie del piede, ivi comprese quelle di origine vascolare con riferimento anche a problemi d'interesse geriatrico.

B.1. Corso integrato di fisiopatologia generale:

settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.2. Corso integrato di fisiopatologia del piede:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale.

B.3. Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria:

settori: F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata.

B.4. Corso integrato di podologia speciale I:

settori: F04A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

B.5. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

II Anno - *I Semestre.*

C. Area di principi e metodologia di terapia podologica crediti 11 (6+5) - Obiettivo: lo studente deve acquisire la capacità di programmare ed attuare gli interventi non cruenti sul piede (compresi quelli in età pediatrica) e sull'apparato ungueale.

C.1. Corso integrato di podologia speciale II:

settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19A Pediatria generale e specialistica.

C.2. Corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia.

settori: E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

C.3. Corso integrato di fisioterapia podologica:

settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - *II Semestre.*

D. Area di metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili a situazioni cliniche - Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per poter intervenire nelle patologie complicate del piede, compreso l'apparato ungueale, nonché nelle situazioni di urgenza; deve anche avere nozioni di biocompatibilità, comprese quelle sulle reazioni avverse tessutali, e quelle sulla utilizzazione di materiali biocompatibili.

D.1. Corso integrato di podologia speciale III:

settori: F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.2. Corso integrato di podologia d'urgenza:

settore: F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D.3. Corso integrato di materiali biocompatibili:

settori: F04A Patologia generale, I26A Bioingegneria meccanica.

D.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - *I Semestre.*

E. Area geriatrica e di sanità pubblica crediti 7 (4+3) - Obiettivo: lo studente deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative ai problemi dell'invecchiamento fisiologico e patologico, con i connessi aspetti sociali e culturali.

E.1. Corso integrato di geriatria e gerontologia:

settore: F07A Medicina interna.

E.2. Corso integrato di dermatologia e patologia infettiva podologica:

settore: F17X Malattie cutanee e veneree.

E.3. Corso integrato di organizzazione professionale - amministrazione sanitaria - economia sanitaria e principi del management in campo sanitario:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, N10X Diritto amministrativo.

E.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - *II Semestre*.

F. Area di medicina legale, medicina del lavoro e deontologia professionale - Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative delle problematiche giuridiche ed organizzative delle strutture sanitarie e quelle giuridiche, deontologiche ed etiche della pratica professionale.

F.1. Corso integrato di igiene e medicina preventiva del lavoro ed assistenza agli handicaps:

settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F22C Medicina del lavoro.

F.2. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica:

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.3. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e tirocinio

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, secondo le competenze proprie del profilo professionale (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende un'adeguata motivazione alla verifica della correttezza posturale podologica, di gruppi oppure a visite periodiche;

aver trattato almeno 10 casi soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica con vizi posturali podologici;

aver eseguito almeno 10 interventi su unghie ipertrofiche e 10 interventi su unghie incarnite;

aver eseguito almeno 40 interventi su callosità anche con trattamento ortesico;

aver collaborato, facendo parte dell'equipe diagnostico-terapeutica, alla diagnosi e prescrizione di casi di piede doloroso;

aver eseguito, con la supervisione di un istruttore podologico, la medicazione di ulcerazioni diabetiche;

aver frequentato a rotazione i seguenti reparti specialistici: reumatologia 30 ore, geriatria 30 ore, dermatologia 20 ore, medicina fisica 30 ore, ortopedia e traumatologia 40 ore e 60 ore in servizi di podologia laddove esistono, 30 ore in servizi o reparti di diabetologia, 40 ore di pediatria;

aver eseguito 20 trattamenti ortesici, finalizzati alla terapia podologica a portatori di handicap congenito o acquisito;

aver eseguito 5 trattamenti incruenti per verruche plantari;

10 casi in età pediatrica con trattamento ortesico plantare;

10 casi in età pediatrica con trattamento ortesico digitale;

10 casi in età adulta e 10 in età geriatrica con trattamenti ortesici;

aver eseguito 20 esami baropodometrici.

I trattamenti sopra elencati devono essere documentati anche con referto fotografico.

Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso

1.1. Presso la Seconda Università degli studi di Napoli - facoltà di medicina e chirurgia, è istituito il corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

Il consiglio di facoltà indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere la propria attività, nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalogramma, elettroneuromiografia, potenziali evocati, ultrasuoni) nonché le altre attività previste dal decreto ministeriale n. 183 del 15 marzo 1995.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli conven-

zionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, gli elementi di fisiopatologia necessari alla comprensione del sistema nervoso, nonché le conoscenze teoriche di neurofisiologia e neurofisiopatologia applicate alla diagnostica delle affezioni neurologiche e neurochirurgiche, al fine di applicare direttamente, su prescrizione medica, le opportune metodiche diagnostiche.

Lo studente deve inoltre apprendere le conoscenze tecniche e le abilità per l'utilizzazione delle strumentazioni diagnostiche per rilevare le attività neurologiche e neuromuscolari.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale, F23D Scienze infermieristiche della riabilitazione neuropsichiatrica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

2.3. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I Anno - *I Semestre*.

A. Area propedeutica crediti 14 (7+7) - Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché i primi elementi di neurofisiologia applicata.

A.1. Corso integrato di fisica statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica:

settore: E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di anatomia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5. Corso integrato di fisiologia umana:

settore: E06A Fisiologia umana.

A.6. Corso integrato di elementi di neurofisiologia applicata:

settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.7. Corso integrato di inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.8. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - *II Semestre*.

B. Area anatomo-fisiologia del sistema nervoso e principi di neurofisiopatologia - Obiettivo: lo studente deve approfondire la neuroanatomia ed apprendere le nozioni di neurofisiologia, di elettroencefalografia, di elettronica, in relazione alle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere nozioni di igiene, epidemiologia e psicologia.

B.1. Corso integrato di anatomo-fisiologia del sistema nervoso:

settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di fisiologia del sistema nervoso:

settore: E06A Fisiologia umana.

B.3. Corso integrato di elettronica e strumentazione per indagini biomediche:

settori: B10X Biofisica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

B.4. Corso integrato di elettroencefalografia:

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5. Corso integrato di igiene, assistenza infermieristica e psicologia:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

B.6. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II Anno - *I Semestre*.

C. Area di fisiopatologia del sistema nervoso crediti 11 (6+5) - Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi generali di neurofisiopatologia e le tecniche di esplorazione del sistema nervoso, nozioni di neuropsichiatria infantile.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia del sistema nervoso periferico e dell'apparato locomotore:

settori: F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

C.2. Corso integrato di fisiopatologia del sistema nervoso centrale:

settore: F11B Neurologia.

C.3. Corso integrato di tecniche di registrazione elettromiografiche:

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.4. Corso integrato di strumentazione di laboratorio di neurofisiologia:

settore: E10X Biofisica medica.

C.5. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in presso servizi universitari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - *II Semestre*.

C.6. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7. Corso integrato di tecniche di esplorazione delle risposte evocate:

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.8. Corso integrato di fisiopatologia e tecniche di registrazione del sonno:

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.9. Corso integrato di tecniche di esplorazione funzionale del sistema nervoso autonomo:

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.10. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - *I Semestre*.

D. Area di esplorazione funzionale neurofisiologica in area critica; medicina legale, etica e legislazione sanitaria crediti 7 (4+3) - Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni teoriche di base e le tecniche di registrazione specifiche da applicare su pazienti acuti, su pazienti in terapia intensiva e durante interventi chirurgici: lo studente deve infine apprendere i fondamenti dei valori della medicina e dell'etica.

D.1. Corso integrato di neurologia applicata e tecniche di registrazione neurofisiologiche in condizioni critiche:

settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2. Corso integrato di elementi di neuroriabilitazione:

settore: F11B Neurologia.

D.3. Corso integrato di fisiopatologia e tecniche di registrazione del coma e della morte celebrale:

settori: F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4. Corso integrato di filosofia della medicina e bioetica generale:

settore: F02X Storia della medicina.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - *II Semestre*.

E. Area tecniche elettrofisiologiche speciali, archiviazione, informatica applicata - Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di elettrofisiologia sperimentale e di neurosonologia ed apprendere le conoscenze di base di neuroriabilitazione e per l'acquisizione e l'analisi dei segnali tramite sistemi computerizzati; apprendere i fondamenti del diritto sanitario e degli aspetti legali ed etici della professione.

E.1. Corso integrato di indagini elettrofisiologiche speciali, neurosonologiche ed elettrofisiologiche sperimentali:

settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia.

E.2. Corso integrato di elaborazione computerizzata dei segnali bioelettrici:

settore: B10X Biofisica.

E.3. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata:

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle competenze proprie del suo profilo i seguenti atti (decreto ministeriale n. 183 del 15 marzo 1995):

almeno 400 esami E.E.G. di base, con attivazioni semplici, comprendenti adulti e bambini;

almeno 225 esami di potenziali evocati acustici (settantacinque), visivi (settantacinque), somatosensoriali (settantacinque);

almeno 80 esami elettromiografici con elettrodi di superficie, comprendenti le velocità di conduzione nervosa e le risposte evocate;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di elettroneuromografia invasiva, in almeno 50 casi;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di valutazione ecografica doppler extra ed intracranico, in almeno 150 casi.

Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO ORTOPEDICO

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso

1.1. Presso la Seconda Università degli studi di Napoli - facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con la facoltà di ingegneria, è istituito il corso di diploma universitario di tecnico ortopedico.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di tecnico ortopedico.

Il consiglio di facoltà indica il numero massimo di studenti scrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di operare in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli, ai sensi del decreto ministeriale n. 665 del 14 settembre 1994.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i moduli, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per operare autonomamente nell'ambito della tecnologia ortopedica effettuando la costituzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, B10X Biofisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, I07X Meccanica applicata alle macchine, I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine, I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, I10X Tecnologia e sistemi di lavorazione, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, I26A Bioingegneria meccanica, I26B Bioingegneria chimica, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I Anno - *I Semestre.*

A. Area propedeutica crediti 14 (7+7) - Obiettivo: lo studente deve acquisire, in particolare, le conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia, propedeutiche agli studi successivi.

A.1. Corso integrato di analisi matematica:

settore: A02A Analisi matematica.

A.2. Corso integrato di geometria e di statistica matematica:

settori: A01C Geometria, A02B Probabilità e statistica matematica, F01X Statistica medica.

A.3. Corso integrato di fondamenti d'informatica:

settore: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

A.4. Corso integrato di fisica generale:

settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

A.5. Corso integrato di chimica, biochimica e biologia:

settori: C03X Chimica generale, C06X Chimica, E05A Biochimica, E13X Biologia applicata.

A.6. Corso integrato di inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in laboratori ed in centri d'informatica (700 ore nell'intero anno).

I Anno - *II Semestre.*

B. Area anatomo-fisiologia dell'organismo umano, fisiopatologia, meccanica e materiali - Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo meccanico e dei materiali, nozioni di fisiopatologia, nonché le conoscenze della costituzione e del funzionamento dell'organismo umano.

B.1. Corso integrato di tecnologia dei materiali:

settore: I14A Scienza e tecnologia dei materiali.

B.2. Corso integrato di meccanica e sistemi meccanici:

settore: I07X Meccanica applicata alle macchine.

B.3. Corso integrato di disegno assistito dal calcolatore:

settore: I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

B.4. Corso integrato di anatomia umana:

settori: E09A Anatomia umana, E09E Istologia.

B.5. Corso integrato di fisiologia generale e del movimento:

settore: E06A Fisiologia umana.

B.6. Corso integrato di fisiopatologia e biocompatibilità:

settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.7. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (700 ore nell'intero anno).

II Anno - *I Semestre.*

C. Area elettrotecnica ed elettronica, misure e strumentazione, progettazione meccanica, malattie dell'apparato locomotore, medicina fisica e riabilitativa - Obiettivo: lo studente deve apprendere la cultura di base in campo elettrico ed elettronico, i principi della progettazione meccanica, nonché nozioni elementari di gestione medica del disabile.

C.1. Corso integrato di elementi di elettrotecnica, elettronica e di macchine elettriche:

settori: I17X Elettrotecnica, I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici, K01X Elettronica.

C.2. Corso integrato di principi e metodologie della progettazione meccanica:

settore: I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

C.3. Corso integrato di misure meccaniche e strumentazione:

settori: I06X Misure meccaniche e termiche, I08B Meccanica sperimentale, I26A Bioingegneria meccanica.

C.4. Corso integrato di fisiopatologia neurologica dell'apparato locomotore:

settori: F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

C.5. Corso integrato di medicina fisica e riabilitativa:

settore: F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.6. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - *II Semestre.*

D. Area tecnologie di lavorazione, diagnostica per immagini, chirurgia generale e specialistica, riabilitazione neuromotoria crediti 11 (6+5) - Obiettivo: lo studente deve apprendere conoscenze ed abilità tecniche per la prescrizione ed utilizzazione relativamente ad organi artificiali, protesi e ortesi compresa la loro lavorazione; lo studente deve essere in grado di rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali dell'uomo.

D.1. Corso integrato di tecnologie e sistemi di lavorazione:

settore: I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione.

D.2. Corso integrato di organi artificiali, protesi ed ortesi e loro costruzione:

settore: I26A Bioingegneria meccanica.

D.3. Corso integrato di diagnostica per immagini:

settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

D.4. Corso integrato di chirurgia generale e specialistica:

settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F12B Neurochirurgia.

D.5. Corso integrato di riabilitazione neuromotoria:

settori: F06B Neuropatologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, M10A Psicologia.

D.6. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - *I Semestre.*

E. Area biomeccanica, psicologia ed epidemiologia crediti 7 (4+3) - Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del tronco, degli arti superiori ed inferiori e della loro protesizzazione; deve altresì conseguire nozioni di psicologia clinica e di statistica medica.

E.1. Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del tronco:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F11B Neurologia, I26A Bioingegneria meccanica.

E.2. Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto superiore:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

E.3. Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto inferiore:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

E.4. Corso integrato di psicologia, epidemiologia ed educazione sanitaria:

settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia.

E.5. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - *II Semestre.*

F. Area di diritto, organizzazione aziendale, igiene, misurazioni del piede e del passo - Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del piede e le basi culturali ed applicative per lo svolgimento della professione di tecnico ortopedico arricchendole di elementi di economia e legislazione che lo preparino a svolgere anche funzioni gestionali.

F.1. Corso integrato di elementi di diritto e di elementi di organizzazione aziendale:

settori: I27X Ingegneria economico-gestionale, N10X Diritto amministrativo.

F.2. Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del piede:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

F.3. Corso integrato di misurazione del piede e del peso:

settori: E06A Fisiologia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I06X Misure meccaniche e termiche, I26A Bioingegneria meccanica.

F.4. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche, con assunzione progressiva di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona, in relazione alle competenze proprie del suo profilo, sotto la guida di un tecnico ortopedico, le seguenti esperienze (decreto ministeriale n. 665 del 14 settembre 1994):

analisi della prescrizione medica;

lettura e comprensione degli esami clinici;

progettazione dell'apparecchio;

rilevamento delle misure mediante calco gessato negativo;

stilizzazione del modello positivo;

costruzione del presidio;

prove di congruenza sul paziente;

finizione, applicazione, consegna e addestramento all'uso.

Debbono inoltre essere eseguiti nel tirocinio atti, come appresso specificato:

I Anno: Tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

150 ore per almeno 10 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di tronco (deformità e patologie vertebrali e cervicali);

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di arto superiore ed inferiore;

50 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede (calzature ortopediche, plantari, etc.).

II Anno: Tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

250 ore per almeno 15 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi del tronco;

100 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore ed inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede.

III Anno: Tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

300 ore per almeno 20 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi del tronco;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore ed inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede;

100 ore dedicate alla conoscenza ed all'uso di ausili per disabili, per almeno 20 casi (carrozzine, ausili per deambulazione, sistemi di postura personalizzati e non, sistemi antidecubito, ausili per stomizzati, etc.

Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso

1.1. Presso la Seconda Università degli studi di Napoli - facoltà di medicina e chirurgia, è istituito il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il corso di diploma ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di "tecnico sanitario di radiologia medica".

Il consiglio di facoltà indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso in relazione alle strutture proprie ed a quelle convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: A02A Analisi matematica, B01A Fisica generale, B01B Fisica, B04X Fisica nucleare e subnucleare, C03X Chimica generale ed inorganica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, K10X Misure elettriche ed elettroniche, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettronica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I Anno - *I Semestre.*

A. Area propedeutica crediti 14 (7+7) - Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini, lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomofunzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1. Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica:

settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di fisica generale:

settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica.

A.3. Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica:

settori: B03X Struttura della materia, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

A.4. Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5. Corso integrato di biologia e radiobiologia:

settore: E13X Biologia applicata.

A.6. Corso integrato di anatomo-fisiologia umana:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana.

A.7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I Anno - *II Semestre.*

B. Area di patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione - Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1. Corso integrato di patologia generale:

settore: F04A Patologia generale.

B.2. Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I:

settori: E09A Anatomia umana, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3. Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica:

settori: B01A Fisica generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

B.4. Corso integrato di misure elettriche ed elettronica:

settori: I17X Elettrotecnica, K10X Misure elettriche ed elettronica.

B.5. Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria:

settore: F22A Igiene generale ed applicata.

B.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II Anno - *I Semestre.*

C. Area di tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia crediti 11 (6+5) - Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e braccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1. Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II:

settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.2. Corso integrato di informatica ed archiviazione:

settori: K05B Informatica, K05C Cibernetica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.3. Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

C.4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri.

II Anno - *II Semestre.*

D. Area di fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione - Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1. Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia:

settori: B04X Fisica nucleare e sub-nucleare, B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica.

D.2. Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione:

settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

D.3. Corso integrato di radiofarmaci:

settori: C03X Chimica generale ed inorganica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - *I Semestre.*

E. Area di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche crediti 7 (4+3) - Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali alfine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1. Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2. Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche:

settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K03X Telecomuncazioni.

F.1. Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.):

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.3. Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale:

settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale.

E.4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III Anno - *II Semestre.*

F. Area di tecniche di medicina nucleare e radioterapia - Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche d'indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici, la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1. Corso integrato di tecniche in radioterapia:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2. Corso integrato di tecniche in medicina nucleare:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3. Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare:

settori: E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) servizio di radiodiagnostica - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami RX dello scheletro;

300 esami RX del torace;

200 esami RX dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami RX di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.R.A.);

b) servizio di medicina nucleare - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale;

c) servizio di radioterapia - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume d'irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna;

d) servizio di fisica sanitaria - frequenza di 2 mesi.

Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Roma, 22 gennaio 2001

Il rettore: GRELLA

01A1861

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 31 gennaio 2001 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

International school of Stuttgart di Stuttgart (Repubblica Federale di Germania).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

01A1764

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/99 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2000).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze fornite dall'AGEA, in ordine alla partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CE n. 1251/99), l'area di base globale nazionale, fissata in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 2000, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in 1,2 mio/ha, risulta invece superata nella misura del 6,338% e, pertanto, le superfici investite a mais ammissibili ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

La superficie massima garantita per il grano duro (1.646.000 ha) delle regioni tradizionali non è stata superata, in quanto le superfici oggetto dell'aiuto supplementare risultano pari a 1.525.811 ha.

Di contro, la superficie massima garantita delle regioni non tradizionali (4.000 ha) risulta superata, in quanto gli investimenti realizzati sono stati pari a 18.085 ha.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente l'importo unitario previsto dalla vigente normativa comunitaria.

01A1873

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori cavalli di razza Haflinger Italia già Avelignese, in Firenze.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 2000, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 5 febbraio 2001 al n. 133, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori cavalli di razza Haflinger Italia già Avelignese, con sede in Firenze.

01A1874

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Modena Terminal S.r.l.» in Campogalliano, ad ampliare il proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001, la società «Modena Terminal S.r.l.», con sede in Campogalliano (Modena), piazzale Nazioni n. 14, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con una succursale costituita da un immobile sito in Mirandola (Modena), via Gramsci n. 7, e da un capannone sito in Campogalliano (Modena), viale Europa n. 41.

01A1875

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale della città di Tuglie

La giunta della regione Puglia, con atto n. 1309 del 17 ottobre 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, ai sensi della legge regionale n. 56/1980, il piano regolatore generale della città di Tuglie, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

01A1876

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 4 agosto 2000 del Comitato internazionale per la programmazione economica, recante: «Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a. (Deliberazione n. 105/2000).**».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2001).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 35, prima colonna, nelle premesse, al punto 2), secondo rigo, dove è scritto: «... alcuni criteri selettivi per *l'attuazione* di nuovi contratti d'area, ...», leggasi: «... alcuni criteri selettivi per *l'attivazione* di nuovi contratti d'area, ...»;

alla pag. 35, seconda colonna, al punto 5, al quinto rigo, dove è scritto: «... importo di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro) *agevolati* con fondi statali, ...», leggasi: «... importo di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro) *agevolabili* con fondi statali, ...».

01A1999

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651046/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.